



15 novembre 2021 (RM 257/2021)

**MM 15/2021 revisione totale del Regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo**

<b>1</b>	<b>Situazione.....</b>	<b>2</b>
1.1	Retrospectiva .....	2
1.2	Motivazione .....	2
<b>2</b>	<b>Nuovo disegno di legge.....</b>	<b>3</b>
2.1	CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
2.2	CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA .....	4
2.3	CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO .....	4
2.4	CAPITOLO 4 – NORME FINALI .....	4
<b>3</b>	<b>Aspetti procedurali e formali .....</b>	<b>4</b>
3.1	Attribuzione MM .....	4
3.2	Proposta di decisione .....	5
<b>4</b>	<b>Abbreviazioni.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Revisione totale.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi .....</b>	<b>14</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo il testo della revisione totale del Regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo

## **1 Situazione**

### **1.1 Retrospettiva**

L'ultima revisione del Regolamento sui rifiuti, approvata dall'Organo legislativo, è avvenuta in data 22 novembre 2006, mediante il MM 11/2006.

Da oltre 15 anni quindi, sono state apportate unicamente modifiche parziali; le ultime risalgono al 14 dicembre 2017.

Il regolamento deve pure essere aggiornato in seguito all'introduzione, avvenuta a partire da marzo 2018, di un servizio per la raccolta degli scarti vegetali.

Sono state inoltre apportate altre modifiche inerenti l'eliminazione della raccolta della plastica e degli apparecchi elettronici.

Si è inoltre ritenuto necessario modificare il principio dell'art. 2, promovendo la sensibilizzazione e l'informazione alla popolazione sui temi relativi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di riduzione della quantità.

I correttivi apportati hanno contribuito positivamente a colmare le lacune presenti nella precedente edizione.

### **1.2 Motivazione**

A seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità (cfr. in particolare DTF 137 I 257; BU 2017 159) nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), molti Comuni sono chiamati a rielaborare i loro regolamenti sulla gestione dei rifiuti.

L'obiettivo principale è di favorire l'adozione di una normativa compatibile con il principio di causalità, il quale prevede che i costi delle misure di protezione dell'ambiente devono essere sostenuti da chi li ha causati. Nel limite del possibile si cercherà di preservare l'autonomia dei Comuni e la loro facoltà di applicare, a seconda del caso, soluzioni adeguate e conformi alle realtà locali. In quest'ottica esso va ad aggiungersi alla Direttiva UFAM *Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004* che si trova attualmente in fase avanzata di revisione.

A questo scopo il Dipartimento del territorio ha proposto un modello di regolamento accompagnato da indicazioni sugli obblighi e i margini di manovra delle Autorità comunali. Oltre a queste indicazioni sono stati forniti anche degli esempi concreti, specialmente per quanto concerne il tariffario. Questo modello ha proposto delle norme che possono essere specificate e attuate dai Municipi tramite apposite ordinanze d'applicazione in base alle differenti realtà comunali, garantendo quindi un buon margine di autonomia.

In poche parole è stato preso come base il modello proposto dal Cantone, successivamente adeguato secondo la realtà comunale di Lavertezzo. Sono inoltre stati creati diversi capitoli che danno la possibilità di avere una lettura più chiara e comprensiva.

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso obbligatorio dai nuovi art. 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) – strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti. Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a) mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Come specificato nel Messaggio 6958 del 2 luglio 2014 e in quello aggiuntivo 6958a del 4 marzo 2015 – ai quali si rimanda per maggiori dettagli – questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate. Atteso che le nuove norme sono sufficientemente dettagliate ed esaustive, non è al momento prevista una modifica del regolamento della LALPAmb (RLALPAmb).

Considerati i termini fissati dal Consiglio di Stato per l'adattamento del diritto comunale alle nuove disposizioni, tale strumento, che rappresenta una condizione determinante per assicurare un calcolo trasparente della tassa, deve essere approntato al più tardi nell'ambito del preventivo 2019.

Il termine entro il quale i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali alle nuove disposizioni della LALPAmb è stato fissato dal Consiglio di Stato al 30 giugno 2019 (BU 2017 161).

## **2 Nuovo disegno di legge**

L'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati ha emanato un modello di regolamento in linea con le più recenti disposizioni federali in materia, in particolare con l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti.

Il regolamento in via di adozione avrà 4 capitoli. Diamo qui di seguito le modifiche rilevanti, rispetto al testo attualmente in vigore.

## **2.1 CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Di principio è analogo al regolamento precedente, attualizzando le disposizioni generali alle più recenti disposizioni in materia.

## **2.2 CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

Rispetto al regolamento precedente che aveva due capitoli per regolamentare il servizio di raccolta, il disegno attuale ne contempla uno. Questo risulta essere più schematico, dando all'Esecutivo la competenza di implementare regole operative.

## **2.3 CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO**

I concetti sono analoghi alla versione in vigore.

Le categorie di chi è assoggettato alla tassa base, previsto dall'art. 16, è analogo all'art. 26 del regolamento in vigore. La stratificazione dei soggetti imponibili ha dato prova di una soluzione adeguata alla nostra realtà. Dall'entrata in vigore del regolamento attuale la casistica dei reclami è illustrata nella Figura 1.

anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fino al 08.11.21
reclami	24	18	15	15	15	12	4	8	6	7	3	6	1	9	4

Figura 1 – evoluzioni dei reclami contro la tassa rifiuti<sup>1</sup>

## **2.4 CAPITOLO 4 – NORME FINALI**

Di principio è analogo al regolamento precedente, attualizzando le disposizioni generali alle più recenti disposizioni in materia.

### **3 Aspetti procedurali e formali**

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall'art. 13 let. a) LOC.

#### **3.1 Attribuzione MM**

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione***

e alla

***Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

<sup>1</sup> Comune Lavertezzo – statistica propria

Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

**La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.**

### **3.2 Proposta di decisione**

Visto quanto sopra esposto, richiamato l'art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. il Regolamento dei rifiuti de Comune di Lavertezzo;
2. l'abrogazione del precedente Regolamento dei rifiuti de Comune di Lavertezzo;
3.
  - 3.1 l'entrata in vigore del punto 1. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL, a decorrere dall'1 gennaio 2022;
  - 3.2 l'abrogazione del punto 2. del dispositivo di risoluzione, tramite ordinanza municipale dopo la ratifica della SEL del punto 1., a decorrere dal 31 dicembre 2021.


PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

Il Segretario:



T. Bettazza



D. Gianella

### **4 Abbreviazioni**

art./artt.	articolo/articoli.
let.	lettera.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.
SEL	Sezione enti locali.

## 5 Revisione totale

# **REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO**

## **CAPITOLO 1 DISPOSIZIONE GENERALI**

Vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb).

### ***Campo d'applicazione***

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Lavertezzo nonché il relativo finanziamento.  
<sup>2</sup>Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

### ***Principi gestione dei rifiuti***

**Art. 2** <sup>1</sup>La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

<sup>2</sup>Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

### ***Compiti Comune***

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

<sup>2</sup>In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (esempio mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

### ***Definizioni***

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

<sup>2</sup>I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

<sup>3</sup>Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi  
detentori  
rifiuti**

**dei Art. 5** <sup>1</sup>I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

<sup>2</sup>Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

<sup>3</sup>I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

<sup>4</sup>I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>5</sup>I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

<sup>6</sup>Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni  
modalità  
particolari  
consegna**

**e Art. 6** <sup>1</sup>In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

<sup>2</sup>Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

<sup>3</sup>Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

**Divieti**

**Art. 7** <sup>1</sup>Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

## CAPITOLO 2

### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Raccolta dei rifiuti urbani** **Art. 8** <sup>1</sup>Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
  - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- <sup>2</sup>La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- <sup>3</sup>In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- Utenti autorizzati** **Art. 9** <sup>1</sup>Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- <sup>2</sup>I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- Imballaggi, contenitori e esposizione** **Art. 10** <sup>1</sup>I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- <sup>2</sup>Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- <sup>3</sup>Per gli stabili abitativi con più di 5 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali-commerciali e gli esercizi alberghieri e della ristorazione, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati. Tramite ordinanza, disciplina i criteri di posa.
- <sup>4</sup>I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- Distribuzione** **Art. 11** <sup>1</sup>Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo capo, se del caso, anche a negozi o ad altri enti pubblici e privati.
- <sup>2</sup>Al rivenditore si concede una provvigione per ogni rotolo venduto che varia da CHF 0.50 a CHF 1.50.
- <sup>3</sup>Il Municipio, mediante ordinanza municipale definisce le modalità di collaborazione con i rivenditori.
- Rifiuti esclusi dalla raccolta** **Art. 12** <sup>1</sup>Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
  - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
  - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
  - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);

- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

<sup>2</sup>I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

<sup>3</sup>In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

**Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta** **Art. 13** <sup>1</sup>I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

<sup>2</sup>Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

<sup>3</sup>Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Sospensione del servizio** **Art. 14** <sup>1</sup>I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

### CAPITOLO 3 FINANZIAMENTO

**Principio** **Art. 15** <sup>1</sup>Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

<sup>2</sup>Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

<sup>3</sup>Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

<sup>4</sup>Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

**Tassa base** **Art. 16** <sup>1</sup>La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;

e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

<sup>2</sup>Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone:

- a) fisiche:
- . con domicilio o soggiornanti;
  - . aventi un'attività indipendente;
  - . proprietarie di immobili o parte di essi non locati.
- b) giuridiche:
- . con domicilio;
  - . proprietari di immobili o parte di essi non locati;
- c) le associazioni senza scopo di lucro.

<sup>3</sup>L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

<sup>4</sup>Mediante ordinanza il Municipio stabilisce:

- a) le modalità di controllo e di notifica del personale occupato;
- b) le eventuali eccezioni all'assoggettamento;
- c) i casi di esenzione;
- d) l'ammontare della tassa annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Tariffa	Descrizione	Calcolo	Minimo	Massimo
1	Economie domestiche	per numero di persone che compongono l'economia domestica: - 1 persona - 2 persone - 3 persone - 4 e più persone	100.00 110.00 120.00 130.00	130.00 140.00 150.00 160.00
2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno: - fino a 1 - > 1 fino a 2 - > 2 fino a 3 - > 3 fino a 6 - > 6	80.00 110.00 220.00 340.00 470.00	110.00 140.00 250.00 370.00 500.00
3	Esercizi pubblici	per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto: - bar e discoteche - ristoranti, pizzerie, grotti - motel e alberghi	4.00 6.00 10.00	5.00 8.00 30.00
4	Depositi senza attività		100.00	150.00

- 5 Associazioni senza scopo di lucro previa istanza scritta, il Municipio può esentarle dal pagamento della tassa base.

<sup>5</sup>Le attività economiche sono tenute a dichiarare il personale occupato. In caso di mancata notifica entro i termini sanciti dall'ordinanza, verrà emessa la tassa base secondo il criterio massimo della tariffa 2.

**Tassa  
smaltimento  
rifiuti  
urbani**

**Art. 17** <sup>1</sup>Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Municipio stabilisce le apposite tasse (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

<b>solidi</b>	a) sacco da 17 litri:	da CHF 0.50	a CHF 1.00
	b) sacco da 35 litri:	da CHF 0.60	a CHF 2.00
	c) sacco da 60 litri:	da CHF 1.80	a CHF 3.50
	d) sacco da 110 litri:	da CHF 3.40	a CHF 5.60
	e) identificatore per contenitore da 800 litri:	da CHF 25.00	a CHF 35.00

<sup>2</sup>Per quanto concernono le modalità d'identificazione per la vuotatura del contenitore da 800 litri, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

<sup>3</sup>Alle famiglie con figli sotto i 12 mesi può essere concessa, su istanza dei genitori, una fornitura unica e gratuita di 30 sacchi da 17 litri.

**Altre  
causali**

**tasse Art. 18** <sup>1</sup>Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) contenitore da 140 litri:	da CHF 40.00	a CHF 200.00
b) contenitore da 240 litri:	da CHF 80.00	a CHF 350.00
c) contenitore da 800 litri:	da CHF 250.00	a CHF 500.00
d) sacco ecologico 110 litri:	da CHF 1.00	a CHF 5.00

Per quanto concernono le modalità d'identificazione da applicare ai contenitori da 140/240/800 litri, unitamente alle disposizioni operative di evacuazione degli scarti vegetali, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

<sup>2</sup>Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio può riscuotere un'apposita tassa (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) al metro cubo o al quintale:	da CHF 5.00	a CHF 80.00
---------------------------------	-------------	-------------

Per quanto concernono le modalità di tassazione, le stesse sono definite nell'ordinanza d'applicazione.

**Esigibilità  
procedura  
d'incasso**

**e Art. 19** <sup>1</sup>La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

<sup>2</sup>Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione.

<sup>3</sup>Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimata, una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni. Dopodiché si darà inizio alla procedura esecutiva.

<sup>4</sup>Su richiesta scritta del debitore, il Municipio può concedere delle dilazioni.

<sup>5</sup>I termini non mutano, anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso. Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da CHF 30.00 a CHF 50.00 fissata tramite ordinanza municipale.

<sup>6</sup>La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

## CAPITOLO 4 NORME FINALI

- Attuazione misure d'esecuzione** e **Art. 20** <sup>1</sup>Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.  
<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).  
<sup>3</sup>Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.  
<sup>4</sup>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.  
<sup>5</sup>Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- Rimedi giuridici** **Art. 21** <sup>1</sup>Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate secondo i rimedi giuridici del reclamo e di ricorso, secondo le disposizioni del Regolamento organico comunale e la LPAmM.
- Contravvenzioni** **Art. 22** <sup>1</sup>Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a CHF 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.
- Controlli** **Art. 23** <sup>1</sup>Gli incaricati del Comune sono autorizzati ad eseguire i controlli di tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne le proprietà.
- Videosorveglianza** **Art. 24** <sup>1</sup>Il Municipio può dotarsi di un servizio di videosorveglianza nei punti di raccolta al fine prevenire e sanzionare eventuali abusi.
- Entrata in vigore e abrogazioni** **Art. 25** <sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore tramite ordinanza municipale, dopo la ratifica della Sezione enti locali.  
<sup>2</sup> Esso abroga il regolamento del 22.11.2006 e le relative modifiche successive.

## Allegati

Disposizioni normative di riferimento  
a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAPP.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP) - Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

## 6 Raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR  
Sorveglianza dei prezzi SPR



CH-3003 Berna, SP

Municipio di Lavertezzo  
Via Malpensata 4  
6595 Riazzino

Vostro riferimento:  
Nostro riferimento: OM 0141/20 OS 333-1  
Contatto: Andrea Zanzi  
Berna, 27 aprile 2020

### Revisione del regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lavertezzo

Egregio signor Sindaco,  
Egregi membri del Municipio,

Con l'annuncio dello scorso 15 aprile del vostro segretario comunale, Sig. Gianella, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), sottoponete al parere del Sorvegliante dei prezzi il progetto di revisione del regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Lavertezzo.

La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, il Sorvegliante dei prezzi formula le tre raccomandazioni seguenti:

Sorveglianza dei prezzi SPR  
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna  
Tel. +41 58 462 21 01, Fax +41 58 462 21 08  
andrea.zanzi@pue.admin.ch  
www.mister-prezzi.admin.ch



### **1. Applicazione di una tassa base distinta secondo il tipo di economia domestica**

Nel settore dei rifiuti urbani i Comuni erogano servizi che potrebbero essere forniti anche da soggetti privati; si tratta quindi di prestazioni con un valore di mercato. A differenza di altri servizi forniti dalle amministrazioni, quelli concernenti i rifiuti urbani comportano costi e prestazioni quantificabili con precisione. Perciò rispetto ad altre tasse amministrative, le tariffe sui rifiuti urbani devono soddisfare requisiti più severi in relazione al principio di causalità.

I servizi di raccolta differenziata non sono utilizzati in uguale misura da tutti i nuclei familiari. Si tratta di un elemento che i Comuni devono tenere in considerazione ai fini della determinazione della tassa di base. Inoltre, i Comuni ticinesi, conformemente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) coprono generalmente i costi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani con i proventi delle tasse di base. L'applicazione di un'unica e indistinta tassa base per qualsiasi categoria di economia domestica potrebbe condurre a una tassazione eccessiva per le piccole economie domestiche. In questi casi una tassa di base uniforme per nucleo familiare viola il principio di causalità solitamente applicato in materia di protezione ambientale. Con una tassa di base superiore a 100 franchi, le piccole economie domestiche possono trovarsi a pagare in maniera arbitraria una tassa dei rifiuti, in relazione ai costi effettivamente generati, più elevata rispetto alle economie domestiche più grandi. L'ammontare della tasse base non può essere arbitrario e dev'essere conforme al principio d'equivalenza<sup>1</sup>.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il **Sorvegliante dei prezzi raccomanda al comune di Lavertezzo d'introdurre nel regolamento una distinzione tra i diversi tipi di economie domestiche nell'applicazione della tassa di base.**

A questo proposito, per il calcolo della tassa base per le economie domestiche, il Sorvegliante dei prezzi propone generalmente di effettuare una distinzione tra piccoli appartamenti, grandi appartamenti e case monofamiliari. L'UFAM<sup>2</sup> propone d'effettuare delle distinzioni, per esempio, per abitante, per abitante equivalente, per superficie abitabile, per locale, etc..

### **2. Esonero, o almeno riduzione, della tassa di base applicata alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio**

Alcune micro-imprese svolgono la propria attività presso il luogo di domicilio del loro titolare e generano una quantità ridotta di rifiuti (per esempio studi di podologia, fisioterapia, manicure, ecc.). In questi casi, l'aggiunta della tassa base sulle attività economiche alla tassa base per le residenze private causa la fatturazione di un importo eccessivamente elevato rispetto ai costi che il binomio "casa privata/micro-impresa" causa alla gestione comunale dei rifiuti.

L'articolo 16 del progetto di regolamento rimanda all'Ordinanza la determinazione delle eventuali eccezioni all'assoggettamento e i casi di esenzione. **Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo d'assicurarsi (tramite il regolamento o l'ordinanza) che le attività accessorie e le micro-imprese possano beneficiare di un esonero, o almeno di una riduzione della tassa base.**

### **3. Assicurare che la tassa di base applicata alle imprese rispetti il principio di equivalenza e non produca delle disparità di trattamento**

Fattori quali il campo d'attività e la grandezza di un'impresa possono avere un'incidenza diversa sul servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti gestito dal Comune. La corretta schematizzazione delle

<sup>1</sup> Direttiva UFAM sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti pag. 22

<sup>2</sup> Ibid. tab. 5.1 a pag. 24.



tasse di base per le attività economiche può quindi rilevarsi un esercizio complicato. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene che generalmente le autorità comunali detengano la migliore visione del tessuto economico presente sul proprio territorio. Per questa ragione, salvo casi particolari, egli si astiene a fornire delle raccomandazioni specifiche sul modello tariffario proposto dal Municipio. La tassa sui rifiuti applicata alle imprese deve, in ogni caso, essere proporzionata al costo del servizio offerto, rimanendo entro limiti ragionevoli. Essa non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della prestazione (principio d'equivalenza). La tassa non deve, inoltre, creare delle disparità di trattamento tra le diverse imprese e/o i diversi settori economici.

**Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo di assicurarsi che la tassa di base applicata alle imprese rispetti il principio di equivalenza e non produca delle disparità di trattamento.**

#### **Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi**

Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2,13 e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Lavertezzo di:

- **Introdurre nel regolamento una distinzione tra i diversi tipi di economie domestiche nell'applicazione della tassa di base.**
- **Esonerare, o almeno ridurre, la tassa di base per le attività accessorie e per le micro-imprese.**
- **Assicurarsi che la tassa di base applicata alle imprese rispetti il principio di equivalenza e non produca delle disparità di trattamento.**

Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza sui rifiuti, prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.

Meierhans  
Stefan X9IB3X

Digital unterschrieben  
von Meierhans Stefan  
X9IB3X  
Datum: 2020.04.27  
10:35:04 +02'00'

Stefan Meierhans  
Sorvegliante dei prezzi